



Il Tribunale respinge il ricorso per risarcimento danni proposto da alcuni pescatori italiani a seguito del divieto anticipato della pesca del tonno rosso disposto dalla Commissione nel 2008

Sebbene i pescatori italiani, così come i pescatori ciprioti, francesi, greci e maltesi, siano stati discriminati rispetto ai pescatori spagnoli, avendo avuto questi ultimi il diritto di pescare per una settimana in più, tale discriminazione non è sufficientemente qualificata per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea

Il sig. Salvatore Aniello Pappalardo e diverse società italiane sono proprietari di imbarcazioni autorizzate all'esercizio della pesca del tonno rosso con reti a circuizione. Per l'anno 2008 sono stati loro assegnati determinati contingenti. Con un regolamento del 2008¹, la Commissione ha vietato la pesca del tonno rosso, normalmente autorizzata fino al 30 giugno 2008, a partire dal 16 giugno 2008 alle tonniere battenti bandiera greca, francese, italiana, cipriota e maltese, e, a partire dal 23 giugno 2008, a quelle battenti bandiera spagnola. Tale diversità di trattamento ha portato la Corte di giustizia, nel 2011, ad annullare il predetto regolamento per violazione del divieto di discriminazione². Il sig. Pappalardo e le società interessate hanno quindi proposto dinanzi al Tribunale dell'Unione europea un ricorso per risarcimento danni, con il quale chiedono oltre EUR 6,5 milioni a titolo di risarcimento per il danno asseritamente subito.

Nella sua odierna sentenza, il Tribunale ricorda che la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea presuppone il ricorrere di un insieme di condizioni, vale a dire: 1) l'illiceità del comportamento contestato all'istituzione, 2) la sussistenza di un danno effettivo e certo e 3) l'esistenza di un nesso diretto di causalità tra il comportamento dell'istituzione e il danno lamentato. Per quanto riguarda l'illiceità del comportamento, il Tribunale ricorda che la violazione del diritto dell'Unione dev'essere sufficientemente qualificata: in altri termini, l'istituzione interessata (nel caso di specie, la Commissione) deve aver violato in maniera grave e manifesta i limiti posti al suo potere discrezionale.

A tale proposito, il Tribunale rileva che **la fissazione di due diverse date di divieto della pesca** per le tonniere greche, francesi, italiane, cipriote e maltesi, da un lato, e per le tonniere spagnole, dall'altro, **non costituisce, di per sé, una violazione manifesta del divieto di discriminazione**. Il regolamento n. 530/2008 risponde, infatti, al fine di interesse generale di evitare un grave rischio per la conservazione e la ricostituzione dello stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo³ e non a quello di tutelare le prerogative connesse all'attività economica di pesca di determinate tonniere rispetto ad altre. Inoltre, il Tribunale rileva che le tonniere spagnole, sebbene abbiano beneficiato di una settimana di pesca in più rispetto alle altre tonniere, sono state obbligate anch'esse a sospendere la loro pesca prima della fine del periodo normale, ossia prima del 30 giugno 2008.

¹ Regolamento (CE) n. 530/2008 della Commissione, del 12 giugno 2008, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45 ° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9).

² Sentenza della Corte del 17 marzo 2011, *ADJ Tuna* ([C-221/09](#), v. comunicato stampa n. [22/11](#)).

³ Sentenze della Corte del 14 ottobre 2014, *Giordano/Commissione* ([C-611/12 P](#)) nonché *Buono e a./Commissione e Syndicat des thoniers méditerranéens e a./Commissione* (cause riunite [C-12/13 P e C-13/13 P](#)), v. comunicato stampa n. [137/14](#): la Commissione non ha agito in maniera illecita vietando nel 2008 ai pescatori francesi di pescare il tonno rosso prima della fine della validità dei permessi di pesca.

Poiché il divieto di discriminazione non è stato violato in maniera sufficientemente qualificata nel caso di specie, la condizione relativa all'illiceità del comportamento contestato alla Commissione non è dimostrata e, pertanto, il Tribunale respinge il ricorso per risarcimento danni.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575